SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 133° — Numero 43**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 21 febbraio 1992** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Dal 29 febbraio 1992 verrà sospesa la spedizione dei fascicoli agli abbonati che non avranno effettuato il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1992

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero per i beni culturali e ambientali

Ministero della sanità

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Padova

Istituto universitario orientale di Napoli

CIRCOLARI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 37

LEGGE 18 febbraio 1992, n. 149.

Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli.

92G0095

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 38

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo al piano di ripartizione dei contributi finanziari per il 1991, ai sensi degli articoli 131, 132 e 134 del testo unico delle leggi in materia di droga e tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

92A0691

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 143.

Nuove norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La decorazione della «Stella al merito del lavoro», istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da imprese pubbliche e private, anche se soci di imprese cooperative, da aziende o stabilimenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, nonché ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale, che abbiano almeno uno dei seguenti titoli:

a) si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e di buona condotta morale;

b) abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione;

c) abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro;

d) si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell'attività professionale.

2. La decorazione comporta il titolo di «Maestro del lavoro».

Art. 2.

1. La decorazione può essere concessa, senza l'osservanza dei requisiti di cui ai successivi articoli, per onorare la memoria dei lavoratori italiani anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.

Art. 3.

1. La decorazione è concessa ai lavoratori indicati all'articolo 1 che siano cittadini italiani, abbiano compiuto cinquanta anni di età e abbiano l'anzianità di lavoro indicata all'articolo 4.

Art. 4.

1. La decorazione è concessa ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni documentabili, alle dipendenze di una o più aziende, purché il passaggio da un'azienda all'altra non sia stato causato da demeriti personali.

Art. 5.

1. La decorazione è concessa, anche senza l'osservanza dei limiti di anzianità di cui all'articolo 4, ai lavoratori italiani all'estero che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, di laboriosità e di probità.

Art. 6.

1. Annualmente possono essere concesse 1.000 decorazioni, di cui il 50 per cento a lavoratori che abbiano iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi.

2. Qualora tale percentuale non possa essere raggiunta, le stelle disponibili verranno concesse ad altri lavoratori che non abbiano tale provenienza.

Art. 7.

1. Le decorazioni sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, per quelle riservate ai lavoratori italiani all'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri e consegnate nel giorno della festa del lavoro, il 1° maggio.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale rilascia altresì ai decorati il brevetto che fa fede del conferimento della decorazione.

Art. 8.

1. La decorazione consiste in una stella a cinque punte in smalto bianco; il centro è in smalto verde chiaro e reca sulla faccia diritta un rilievo in argento dorato, raffigurante la testa d'Italia turrita e sul rovescio la scritta «Al merito del lavoro» con l'indicazione dell'anno. Essa è conforme al disegno annesso al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, come modificato dal regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120.

2. Per i lavoratori italiani all'estero sul rovescio della decorazione sono aggiunte le parole «all'estero».

3. La decorazione è portata al lato sinistro del vestito appesa ad un nastro listato di una banda color verde chiaro fra due bande, di uguale larghezza, di colore giallo oro. Il nastro può essere portato senza la stella.

Art. 9.

1. L'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori per il conferimento della decorazione è fatto da una commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta:

a) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal presidente della Federazione dei maestri del lavoro d'Italia, o da un suo delegato;

c) dal presidente dell'Associazione nazionale dei lavoratori anziani d'azienda, o da un suo delegato;

d) da cinque funzionari, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale;

e) da sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria del commercio, dell'agricoltura e dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) da quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione con la funzione di segretario della commissione.

2. La commissione esamina le proposte già selezionate dagli ispettorati regionali del lavoro presso i quali è istituita una commissione presieduta dal capo dell'ispettorato regionale o da un suo delegato e composta da:

a) due rappresentanti del consolato regionale della Federazione dei maestri del lavoro d'Italia;

b) un rappresentante regionale dell'Associazione nazionale dei lavoratori anziani d'azienda;

c) tre funzionari designati rispettivamente dal prefetto del capoluogo della regione, dall'ispettorato regionale dell'agricoltura e dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione;

d) sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

e) quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali.

Art. 10.

1. È vietato il conferimento, a lavoratori dipendenti, di onorificenze, di decorazioni o di altra distinzione per meriti di lavoro, sotto qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. Il divieto non si applica alle attestazioni rilasciate direttamente dalle aziende ai propri dipendenti.

2. Nulla è innovato per quanto riguarda i premi di fedeltà al lavoro e del progresso economico, concessi dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.

3. La trasgressione al divieto di cui al comma 1 è punita con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

Art. 11.

1. Le spese per l'acquisto e conferimento delle insegne e dei brevetti ai decorati della «Stella al merito del lavoro» nei modelli stabiliti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, come modificato dal regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120, comprese quelle connesse all'organizzazione della relativa cerimonia nonché per tutte le iniziative dirette all'assistenza dei decorati stessi, le spese per il funzionamento della relativa commissione, compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero, sono poste a carico dello Stato che vi provvede nei limiti di 200 milioni di lire per ogni esercizio finanziario.

2. È altresì previsto un contributo annuo di 500 milioni di lire alla Federazione dei maestri del lavoro d'Italia per far fronte alle spese inerenti alle sue attività statutarie, che riguardano l'assistenza ai giovani per facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro e la collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile, alla protezione delle opere d'arte, all'azione ecologica, all'assistenza agli handicappati ed agli anziani non più autosufficienti.

Art. 12.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 630 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 8 e all'art. 11:

— Il R.D. n. 3167/1923 istituisce la decorazione della «Stella al merito del lavoro».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 26, primo comma, della legge n. 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) è il seguente: «Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente è versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 365):

Presentato dal sen. ANGELONI ed altri il 1° agosto 1987.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, l'11 novembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 13, 20 gennaio 1988; 7 marzo 1989; 13 settembre 1989; 4 ottobre 1989; 17 gennaio 1990.

Assegnato nuovamente alla 11ª commissione, in sede deliberante, il 9 febbraio 1990.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 28 marzo 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4712):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 10 aprile 1990, con pareri delle commissioni I, II, V e X.

Esaminato dalla XI commissione il 20 giugno 1990; 11 luglio 1990; 5 dicembre 1990; 6 marzo 1991 e approvato con modificazioni il 18 luglio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 365 *B*):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 26 luglio 1991, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 11ª commissione, il 18 settembre 1991; 4 dicembre 1991 e approvato, con modificazioni, il 20 dicembre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 4712 *B*):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 9 gennaio 1992, con parere della commissione V.

Esaminato dalla XI commissione e approvato il 28 gennaio 1992.

92G0154

LEGGE 7 febbraio 1992, n. 144.

Disposizioni per la rinnovazione parziale della prova scritta del concorso a preside di scuola media indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nell'ambito della stessa procedura concorsuale ed al fine della formulazione di un'unica graduatoria è consentita la rinnovazione della prova scritta, parzialmente annullata, del concorso, per titoli ed esami, a 149 posti di preside nella scuola media, indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1990, per i candidati presenti nelle aule «B» ed «Esperanza», presso l'Hotel Ergife di Roma che, per fatti a loro non imputabili, non hanno potuto svolgere la prova scritta.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 milioni per l'anno 1992, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1021 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno stesso.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5948):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (MISASI) l'11 settembre 1991.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 5 novembre 1991, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione il 23 gennaio 1992 e approvato il 28 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 3195):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 28 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 30 gennaio 1992.

92G0182

LEGGE 10 febbraio 1992, n. 145.

Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la realizzazione di interventi organici di recupero, salvaguardia, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico, bibliografico, archivistico, secondo un programma triennale di indirizzo, articolato in uno o più piani di attuazione, è autorizzata, nel triennio 1991-1993, la spesa di lire 397 miliardi.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali adotta, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma triennale di indirizzo, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio di cui al comma 1;

b) recupero, salvaguardia e restauro del patrimonio di cui al comma 1;

c) acquisizione di beni mobili o immobili di particolare interesse artistico e storico;

d) prosecuzione dell'attività di inventariazione, precatalogazione e catalogazione dei beni culturali nonché di completamento e razionalizzazione del sistema informativo centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali;

e) valorizzazione del sistema museale nazionale, attraverso la realizzazione di progetti sperimentali relativi a modelli di gestione, esposizione e fruizione.

3. Il programma triennale determina, nell'ambito dello stanziamento complessivo di cui al comma 1, l'ammontare delle somme da assegnare nel triennio ai singoli obiettivi di cui al comma 2, in una quota comunque non inferiore al 50 per cento per le lettere *a)* e *b)*, al 25 per cento per le lettere *d)* ed *e)* ed al 5 per cento per la lettera *c)*.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, gli organi periferici e gli istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali presentano ai competenti uffici centrali proposte di interventi organici attuativi del programma triennale di indirizzo, riguardanti complessi monumentali, aree archeologiche, musei, pinacoteche, biblioteche e archivi, dando priorità ai beni particolarmente esposti al rischio di perdita parziale o totale.

5. I progetti che prevedono la collaborazione dello Stato, delle regioni e degli enti locali sono presentati dagli enti proponenti, unitamente ad uno schema di accordo di programma, al comitato regionale di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. I progetti che ottengono il parere positivo del comitato regionale sono proposti dagli organi periferici o istituti centrali al competente ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione il comitato regionale non abbia espresso alcun parere, i progetti sono comunque trasmessi al competente ufficio centrale.

6. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, approva, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto recante il programma triennale di indirizzo di cui al comma 2, un piano di interventi organici. Eventuali piani successivi sono approvati entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento.

Art. 2.

1. I progetti esecutivi degli interventi, inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, che concernono i beni statali o i beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, sono predisposti dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. La predisposizione dei progetti di cui al comma 1, in caso di motivata impossibilità, può essere affidata dai responsabili degli organi periferici, mediante apposita convenzione, ad istituti universitari o di alta cultura o a professionisti esterni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, per i singoli interventi.

3. I progetti per i quali lo Stato interviene con contributo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono predisposti a cura e spese dei soggetti promotori.

4. I progetti esecutivi degli interventi inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6 — con l'indicazione dei tempi necessari per l'esecuzione — sono approvati dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, fino ad un importo complessivo della spesa di lire 1.000 milioni, e dal direttore generale del competente ufficio centrale, per importi superiori fino a lire 1.500 milioni, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come da ultimo modificato dalla legge 25 maggio 1978, n. 233. Il predetto limite può essere aggiornato ogni anno con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. I provvedimenti di approvazione dei progetti, adottati dagli organi periferici e dai direttori generali, sono sottoposti al solo controllo successivo in sede di rendiconto contabile.

5. I progetti per il censimento, l'inventariazione, la precatalogazione e la catalogazione, inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, devono riguardare in via prioritaria i beni esposti a maggior rischio di sottrazione e distruzione. Essi devono prevedere un censimento o una

inventariazione di massima dei beni archivistici e una precatalogazione dei beni storico-artistici, anche in vista dell'attuazione del mercato unico europeo, quali beni costituenti il patrimonio culturale nazionale secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della legge 19 aprile 1990, n. 84. Le modalità tecniche del censimento, dell'inventariazione, della precatalogazione e della catalogazione sono dettate dai competenti istituti e uffici centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali. Ogni progetto, anche in corso, finanziato dallo Stato deve rispondere ai criteri catalografici definiti dai predetti istituti ed uffici.

Art. 3.

1. La realizzazione dei progetti inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, concernenti i beni statali o i beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, è affidata ai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Per gli interventi di restauro, recupero e valorizzazione realizzati sui beni culturali non statali, possono essere concessi contributi, a valere sugli stanziamenti di cui alla presente legge, fino ad un massimo del 50 per cento del costo ammesso degli interventi stessi, secondo le procedure di cui alla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, e successive modificazioni.

3. I beni oggetto di un intervento realizzato con il contributo o con il concorso finanziario dello Stato sono resi accessibili al pubblico, compatibilmente con il carattere storico e artistico e con le esigenze di conservazione, secondo modalità fissate da apposite convenzioni tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e gli interessati.

4. I fondi necessari alla realizzazione dei progetti inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, sono messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento, emessi soltanto sulla base del piano, in deroga al limite di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I predetti funzionari delegati assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, i relativi impegni di spesa che sono sottoposti al controllo successivo in sede di rendiconto.

5. I responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali inviano, ogni sei mesi e entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente all'esecuzione del progetto. Il ritardo o il mancato invio della relazione tecnica costituisce fattispecie perseguibile disciplinarmente e ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 4.

1. Per la realizzazione dei progetti inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 6, sostituisce quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed ogni altro prescritto parere di organi consultivi dello Stato.

Art. 5.

1. Per la realizzazione degli interventi e per la effettuazione delle altre spese gravanti sui capitoli ordinari del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 4, 5 e 6, relative alla formazione dei piani, e le disposizioni dell'articolo 2 relative alla predisposizione dei progetti, le disposizioni dell'articolo 3 relative all'accreditamento e alla spesa dei fondi occorrenti, nonché quella dell'articolo 4.

2. Per le spese di progettazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, promossi dagli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, e da essi progettati e diretti, è riservata una quota non superiore al 5 per cento.

Art. 6.

1. All'onere di lire 397 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per il triennio 1991-1993 si provvede, quanto a lire 77.000 milioni per il 1991, a lire 145.000 milioni per il 1992 e a lire 175.000 milioni per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 35 del D.P.R. n. 805/1975 (Organizzazione del Ministero per i beni culturali ed ambientali) è il seguente:

«Art. 35. — In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale per i beni culturali composto dai capi degli uffici che costituiscono la conferenza regionale di cui all'art. 32 e da un numero pari di membri rappresentanti della Regione e da questa eletti o nominati secondo propri provvedimenti. Il comitato elegge nel proprio seno il presidente e un vice presidente.

Il comitato ha funzioni:

a) di collegamento informativo e conoscitivo permanente tra lo Stato e la regione;

b) di coordinamento delle iniziative e delle attività esecutive dello Stato e della regione mediante lo scambio di informazioni reciproche, la predeterminazione di programmi annuali e pluriennali delle iniziative comuni e delle iniziative dello Stato, della regione e degli enti infraregionali, da sottoporre, quando investano problemi o soluzioni di particolare impegno, al Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali;

c) di promozione e di proposta di interventi, amministrativi e tecnici, da parte dello Stato e della regione.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma il comitato assume le opportune intese, per quanto concerne le attività di competenza dello Stato, con il commissario del Governo.

Il comitato può chiamare a partecipare alle proprie riunioni amministratori ed esperti. Le funzioni di segreteria sono assicurate dall'ufficio amministrativo avente sede nel capoluogo di regione che sarà indicato con decreto del Ministro».

Note all'art. 2:

— Il D.P.R. n. 748/1972, come modificato dalla legge 25 maggio 1978, n. 233, reca: «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo».

— Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge n. 84/1990 (Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo: primi interventi) è il seguente: «3. I beni culturali, in quanto elementi costitutivi dell'identità culturale della Nazione, per quanto riguarda il regime della circolazione, non sono assimilabili a merci».

Note all'art. 3:

— La legge n.1552/1961 reca: «Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico».

— Il testo dell'art. 56 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), come sostituito dall'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n. 386, poi modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92, e dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è il seguente:

«Art. 56. — Possono essere autorizzate, presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:

1) spese da farsi in economia;

2) spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa, nonché indennità di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici;

3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati:

6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

7) assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

8) paghe ed assegni ai Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato;

9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato:

10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;

11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonché alla restituzione di somme indebitamente percette.

Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 900 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento.

Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro».

— Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo) è il seguente:

«Art. 19 (*Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali*). — Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti delle diverse qualifiche sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione degli uffici cui sono preposti.

I dirigenti medesimi sono specialmente responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal Consiglio dei Ministri, e dal Ministro per il dicastero di competenza, sia della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui sono preposti.

I risultati negativi, eventualmente rilevati, dell'organizzazione del lavoro e dell'attività dell'ufficio sono contestati ai dirigenti con atto del Ministro, sentito, per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti, il competente dirigente generale.

Il Ministro, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, riferisce al Consiglio dei Ministri, se trattasi di dirigenti generali e qualifiche superiori, e al consiglio di amministrazione negli altri casi.

In casi particolari, il Consiglio dei Ministri può deliberare il collocamento dei dirigenti generali a disposizione dell'Amministrazione di appartenenza.

Salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso la posizione di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso, i dirigenti generali possono rimanere in tale posizione per un periodo di tre anni, trascorso il quale sono collocati a riposo di diritto. I dirigenti generali e qualifiche superiori a disposizione non possono eccedere il dieci per cento dei corrispondenti posti di ruolo organico.

In caso di rilevante gravità o di reiterata responsabilità, il Consiglio dei Ministri può deliberare il collocamento a riposo, per ragioni di servizio, dei dirigenti generali o qualifiche superiori, anche se non siano mai stati collocati a disposizione.

Ai dirigenti generali, o qualifiche superiori, collocati a riposo ai sensi dei precedenti commi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma secondo, e 52 del testo unico delle disposizioni approvate con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, nonché il disposto dell'art. 10 del regio decreto 5 aprile 1925, n. 441.

Il consiglio di amministrazione, nei confronti dei funzionari con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente, può deliberare il loro trasferimento ad altre funzioni di corrispondente livello»

Nota all'art. 4:

— Per la legge n. 1552/1961 si veda in nota all'art. 3.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2519-*bis*):

Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dalla 7ª commissione il 20 novembre 1990, degli articoli 2, 5 e le connesse parti dell'art. 8 del disegno di legge n. 2519, presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali (FACCHIANO) l'8 novembre 1990.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 29 novembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 1° agosto 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5944):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 14 ottobre 1991, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 24 ottobre 1991.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 22 gennaio 1992.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato il 22 gennaio 1992.

92G0181

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 146.

Modifiche all'organizzazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Durata dei comandi

1. In attesa dell'organica riforma degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), i comandi disposti ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, possono essere ulteriormente rinnovati di anno in anno, per un massimo di tre anni, previa motivata richiesta del consiglio direttivo dei predetti enti.

Art. 2.

Composizione del consiglio direttivo della biblioteca di documentazione pedagogica e nomina del direttore

1. Al terzo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «undici»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «due professori universitari ordinari o associati, scelti dal Ministro della pubblica istruzione su quattro nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri».

2. Il segretario della biblioteca di documentazione pedagogica in carica alla data di entrata in vigore della presente legge assume la qualifica di direttore e, oltre a svolgere le funzioni già previste dalla legislazione vigente, sovrintende al funzionamento dei vari servizi e delle eventuali sezioni in cui si articola la biblioteca.

3. Il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 16 del D.P.R. n. 419 1974 (Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti) è il seguente:

«Art. 16 (*Personale degli istituti*). — Il Ministro per la pubblica istruzione nomina il segretario degli istituti regionali, del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica, scegliendolo tra gli ispettori tecnici, il personale direttivo e docente, i docenti universitari e il personale dell'amministrazione scolastica.

A ciascun istituto regionale, al Centro europeo dell'educazione, alla biblioteca di documentazione pedagogica il Ministro per la pubblica istruzione dispone l'assegnazione di personale comandato appartenente ai ruoli del personale amministrativo, in numero adeguato alle accertate esigenze dell'ente e sulla base dell'ordinamento di esso, sentito il consiglio direttivo competente.

L'assegnazione sarà disposta sulla base di concorsi per titoli indetti presso ciascuna istituzione, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti i consigli direttivi delle istituzioni interessate.

Nella prima attuazione di tali concorsi sarà prevista una particolare valutazione del servizio prestato presso i soppressi centri didattici nazionali.

Il comando del personale presso le istituzioni di cui al secondo comma del presente articolo ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo.

Il servizio prestato in posizione di comando presso dette istituzioni è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.

Il numero complessivo dei comandi, il contingente relativo ai diversi ruoli e la distribuzione dei posti presso gli enti sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la biblioteca di documentazione pedagogica possono affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee all'amministrazione con spese a carico dei propri bilanci.

Tali incarichi sono conferiti sulla base di apposito disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 14 del citato D.P.R. n. 419/1974, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 14 *(Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica)*. — È istituita, con sede in Firenze, la biblioteca di documentazione pedagogica avente personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa.

La biblioteca svolge le seguenti attività:

1) raccolta, conservazione e valorizzazione del materiale bibliografico e di documentazione didattico-pedagogica in collaborazione con gli istituti regionali e con il Centro europeo dell'educazione;

2) sviluppo e funzionamento della biblioteca pedagogica nazionale a servizio delle istituzioni e degli studiosi, oltre che del personale della scuola.

La biblioteca è retta da un consiglio direttivo di esperti, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composto da *undici* membri, dei quali:

cinque eletti dai presidenti degli istituti regionali e dal presidente del Centro europeo dell'educazione;

tre scelti dal Ministro per la pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri;

uno scelto dal Ministro per la pubblica istruzione su due nominativi proposti dal Consiglio superiore delle accademie e biblioteche;

due professori universitari ordinari o associati, scelti dal Ministro della pubblica istruzione su quattro nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri.

Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri di nomina del Ministro per la pubblica istruzione.

Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui al successivo art. 16.

I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.

Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento della biblioteca e delibera circa il suo ordinamento interno.

Il presidente ha la legale rappresentanza della biblioteca.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3039):

Presentato dal sen. MANZINI ed altri l'8 novembre 1991.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, il 26 novembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª 5ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 27 dicembre 1991, 7 gennaio 1992, 16 gennaio 1992.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 23 gennaio 1992.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 23 gennaio 1992.

Camera dei deputati (atto n. 6342):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 29 gennaio 1992, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione e approvato il 30 gennaio 1992.

92G0186

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 147.

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli interventi previsti per gli anni 1991 e 1992 dagli articoli 16 e 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante «Norme sul diritto agli studi universitari», sono attuati con le medesime modalità e procedure anche per gli anni successivi.

2. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 50 miliardi nel 1993 e 50 miliardi nel 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Diritto allo studio». A decorrere dall'esercizio finanziario 1995, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 390/1991 (Norme sul diritto agli studi universitari) è il seguente:

«Art. 16 *(Prestiti d'onore)*. — 1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*, possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito,

anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.

2. Il prestito d'onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale.

3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per la concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:

a) i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;

b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito.

4. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un «Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore». Il Fondo è ripartito per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo assegnato a ciascuna regione non può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa per le finalità di cui al presente articolo.

Art. 17 *(Fondo di incentivazione)*. — 1. Il piano triennale di sviluppo dell'università di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, al fine di assicurare anche il riequilibrio dell'offerta formativa ed una più proficua utilizzazione dei servizi di insegnamento, formula le indicazioni:

a) per l'incentivazione delle iscrizioni ai corsi di studio presso le sedi ove esistano capacità ricettive non pienamente utilizzate e per la razionale distribuzione degli studenti tra le sedi presenti nello stesso ambito territoriale nonché per lo sviluppo delle università istituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;

b) per la promozione delle iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.

2. Ai fini di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero è istituito, limitatamente agli anni 1991 e 1992, un apposito capitolo di bilancio, denominato «Fondo per l'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria».

3. Il Fondo di cui al comma 2 è ripartito, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e comunque per il 1992 entro il 31 marzo, tra le università e per i singoli corsi di studio, tenuto conto delle indicazioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori. Il decreto indica altresì il numero e l'importo delle borse, nonché le modalità per il conferimento, che deve comunque avvenire per concorso.

4. Le università provvedono ad emanare i bandi di concorso che devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* almeno due mesi prima dell'inizio di ciascun anno accademico e comunque in data non anteriore al 1° agosto.

5. Gli studenti che abbiano presentato domanda di ammissione al concorso ed abbiano sostenuto le eventuali prove con esito negativo, possono presentare domanda di iscrizione presso la stessa o altra università anche oltre i termini previsti dalla normativa vigente, in ogni caso non oltre il 31 dicembre. Le università sono tenute ad espletare le procedure di concorso in tempo utile a consentire l'iscrizione ai corsi di studio prescelti entro il predetto termine».

— Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, è il seguente:

«3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

a) - c) (omissis);

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3106):

Presentato dal sen. MANIERI ed altri il 17 dicembre 1991.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 17 dicembre 1991, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 7 gennaio 1992 e approvato l'8 gennaio 1992.

Camera dei deputati (atto n. 6268):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 14 gennaio 1992, con parere della commissione V.

Esaminato dalla VII commissione il 16 gennaio 1992 e approvato il 28 gennaio 1992.

92G0189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1990.

Pareggiamento della scuola di oboe funzionante nell'istituto musicale «Gaetano Braga» di Teramo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 643;

Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1173, col quale è stato eretto in ente morale l'istituto musicale «Gaetano Braga» di Teramo;

Visto il regio decreto 5 gennaio 1939, n. 663, dal quale deriva il pareggiamento delle scuole di canto (ramo per cantanti), pianoforte, violino, violoncello, clarinetto funzionanti nel predetto istituto musicale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 1019, con il quale sono state pareggiate, con decorrenza dall'anno scolastico 1986-87, le scuole di viola e di flauto istituite nell'istituto musicale suddetto;

Vista l'istanza in data 30 agosto 1988, con la quale il presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto musicale «Gaetano Braga» di Teramo, numero di codice fiscale 80003130673, chiede il pareggiamento della scuola di oboe funzionante nello stesso istituto musicale;

Vista la relazione compilata dalla commissione ministeriale nominata per gli accertamenti ispettivi, ai fini del pareggiamento della scuola di oboe predetta, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione - Comitato orizzontale relativo agli istituti di istruzione artistica, a norma dell'art. 2, secondo comma, del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, pronunciatosi favorevolmente nell'adunanza del 12 ottobre 1989;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione:

Decreta:

La scuola di oboe funzionante nell'istituto musicale «Gaetano Braga», con sede in Teramo, piazza Giuseppe Verdi n. 25, è pareggiata, ai sensi del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, alla corrispondente scuola dei conservatori di musica, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1989-90.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1990

COSSIGA

MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1991
Registro n. 36 Istruzione, foglio n. 57

92A0753

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1990.

Pareggiamento della scuola di chitarra funzionante nell'istituto musicale provinciale «Giovanni Paisiello» di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 643;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 106;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1268, con il quale sono state pareggiate, con decorrenza dall'anno scolastico 1959-60, le scuole di armonia e contrappunto, canto, pianoforte, violino, violoncello, clarinetto, funzionanti nell'istituto musicale provinciale «Giovanni Paisiello» di Taranto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1826, col quale alla scuola di violino di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1268, è stata attribuita la nuova denominazione di scuola di violino con l'obbligo della viola;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 417, con il quale è stata pareggiata, con decorrenza dall'anno scolastico 1974-75, la scuola di tromba e trombone, istituita nel predetto istituto musicale provinciale «Giovanni Paisiello» di Taranto;

Vista l'istanza, in data 31 marzo 1988, con la quale il presidente dell'amministrazione provinciale di Taranto, numero di codice fiscale 80004930733, chiede il pareggiamento della scuola di chitarra funzionante nell'istituto musicale provinciale «Giovanni Paisiello» di Taranto;

Vista la relazione compilata dalla commissione ministeriale nominata per gli accertamenti ispettivi, ai fini del pareggiamento della scuola di chitarra predetta, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione - Comitato orizzontale relativo agli istituti di istruzione artistica, a norma dell'art. 2, secondo comma, del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, pronunciatosi favorevolmente nell'adunanza del 12 ottobre 1989;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione:

Decreta:

La scuola di chitarra funzionante nell'istituto musicale provinciale «Giovanni Paisiello», con sede in Taranto, via Mascherpa n. 10, gestito dall'amministrazione provinciale di Taranto, è pareggiata, ai sensi del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, alla corrispondente scuola dei conservatori di musica, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1989-90.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1990

COSSIGA

MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1991
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 24

92A0772

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1990.

Pareggiamento della scuola di chitarra funzionante nell'istituto musicale comunale «Giulio Briccialdi» di Terni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 643;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 106;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1974, n. 81, col quale sono state pareggiate, con decorrenza dall'anno scolastico 1973-74, le scuole di pianoforte, violino, violoncello, clarinetto, tromba e trombone, funzionanti nell'istituto musicale comunale «Giulio Briccialdi» di Terni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 488, col quale sono state pareggiate, con decorrenza dall'anno scolastico 1978-79, le scuole di canto (ramo per cantanti), oboe, flauto, corno, istituite nel predetto istituto musicale «Giulio Briccialdi» di Terni;

Vista l'istanza, in data 18 maggio 1987, con la quale il sindaco del comune di Terni, numero di codice fiscale 00175660554, gestore dell'istituto musicale «Giulio Briccialdi», con sede in Terni, via Manassei n. 6, chiede il pareggiamento della scuola di chitarra funzionante nell'istituto musicale suddetto;

Vista la relazione compilata dalla commissione ministeriale nominata per gli accertamenti ispettivi ai fini del pareggiamento della scuola di chitarra predetta ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione - Comitato orizzontale relativo agli istituti di istruzione artistica, a norma dell'art. 2, secondo comma, del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, pronunciatosi favorevolmente nell'adunanza dell'11 maggio 1989;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione:

Decreta:

La scuola di chitarra funzionante nell'istituto musicale comunale «Giulio Briccialdi» di Terni, via Manassei n. 6, gestito dal comune di Terni, è pareggiata, ai sensi del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, alla corrispondente scuola dei conservatori di musica, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1989-90.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1990

COSSIGA

MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1991
Registro n. 36 Istruzione, foglio n. 58

92A0773

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 gennaio 1992, n. 148.

Regolamento concernente modificazioni al regolamento sui criteri e sulle modalità per le verifiche di cui al comma 10 dell'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonché delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici, approvato con decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 293.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di accertamento dell'invalidità civile;

Visto l'art. 3, comma 1, della stessa legge 15 ottobre 1990, n. 295, il quale prevede che, con la procedura stabilita dai commi 9 e 10 dell'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, si provvede alle modifiche al vigente ordinamento rese necessarie per effetto delle disposizioni recate dalla citata legge n. 295;

Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 293, recante il regolamento concernente i criteri e le modalità per le verifiche di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al citato decreto 20 luglio 1989, n. 293;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 con nota n. 05215 del 17 dicembre 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto 20 luglio 1989, n. 293, le parole «La Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari» sono sostituite dalle seguenti: «La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra».

2. Al comma 3 dell'art. 1 del decreto 20 luglio 1989, n. 293, le parole «dal direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari» sono sostituite dalle seguenti: «dal direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra».

3. Quanto disposto dal precedente comma 2 si estende alle medesime espressioni contenute nel comma 1 dell'art. 5, nel comma 2 dell'art. 7, nei commi 1 e 2 dell'art. 9, nel comma 1 dell'art. 10 del citato decreto 20 luglio 1989, n. 293.

Art. 2.

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 7 del decreto 20 luglio 1989, n. 293, è aggiunto il seguente periodo:

«Le strutture del Servizio sanitario nazionale e della sanità militare sono tenute ad effettuare gli accertamenti richiesti, per il tramite del presidente della commissione medica periferica, dai medici incaricati di effettuare le verifiche entro il termine di 30 giorni dalla richiesta».

2. Al comma 3 dello stesso art. 7 del decreto 20 luglio 1989, n. 293, il primo periodo è sostituito come segue:

«La Direzione generale comunica all'interessato la data e il luogo in cui deve essere sottoposto a visita per gli occorrenti accertamenti sanitari mediante raccomandata espresso con avviso di ricevimento da inviarsi trenta giorni prima».

3. Alla fine dell'ultimo periodo dopo le parole «con allegato certificato medico attestante tale impossibilità» sono aggiunte le seguenti parole «da trasmettere mediante raccomandata espresso con avviso di ricevimento».

Art. 3.

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 8 del decreto 20 luglio 1989, n. 293, è aggiunto il seguente periodo: «Tali Ministeri ed enti devono corrispondere alla richiesta di documentazione entro il termine di trenta giorni dalla data della sua ricezione».

Art. 4.

1. Restano in vigore le disposizioni del decreto 20 luglio 1989, n. 293, non sostituite o modificate da quelle del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 gennaio 1992

Il Ministro: CARLI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1992
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 111

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'intero art. 3 del D.L. n. 173/1988 si veda in nota alle premesse.

Note alle premesse:

— Il D.L. n. 173/1988 reca: «Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988». Si trascrive il testo del relativo art.

«Art. 3 *(Norme per il riconoscimento della invalidità civile)*. — 1. Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni devono essere presentate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra — che assumono la denominazione «commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile» — di cui all'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. La certificazione medica da allegare alla domanda presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, dovrà contenere la dicitura: «Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore» oppure «Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita». Le commissioni esaminano le domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindicate, dando la precedenza a quelle relative alle più gravi forme di invalidità e, per gli accertamenti sanitari occorrenti, possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Le commissioni, effettuata l'istruttoria di competenza, trasmettono il relativo verbale di visita all'interessato ed il relativo verbale, con gli allegati, alla competente prefettura, la quale provvede alla definizione della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. Contro i provvedimenti di definizione delle domande previsti dal comma 1 è ammesso, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno, che provvede, sentito il Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore — che assume la denominazione «commissione medica superiore e di invalidità civile» — di cui all'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Per gli accertamenti che risultino necessari, la commissione medica predetta si avvale delle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Avverso la decisione del ricorso è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

3. La commissione medica superiore e di invalidità civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli e adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal medico di fiducia.

5. Il numero complessivo massimo di sanitari attualmente stabilito in duecentoventi unità per le commissioni mediche per le pensioni di guerra e in centodieci unità per la commissione medica superiore dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unità e fino a duecento unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni annui da iscrivere ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti, ulteriori commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno una commissione per ciascuna provincia. Entro i limiti numerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici delle altre categorie previste, anche medici civili e specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalità stabilite dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al predetto onere si provvede con una corrispondente quota delle economie realizzate per effetto dell'applicazione del presente articolo.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro del tesoro previsto dal comma 5. Sino a tale data gli organi esistenti continuano ad operare dando la precedenza, nell'esame delle domande, a quelle relative alle più gravi forme di invalidità. Le domande giacenti presso le unità sanitarie locali e le prefetture, non ancora definite alla data predetta, sono trasmesse a cura dell'amministrazione suddetta alle commissioni mediche territorialmente competenti. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile si considerano validamente costituite e possono operare anche in assenza dei membri integratori ove questi non siano stati designati dai competenti enti ed associazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per garantire il supporto amministrativo necessario alle commissioni di cui al comma 5, il personale delle unità sanitarie locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge tale attività nelle commissioni di prima istanza, può essere comandato presso le commissioni istituite con il presente articolo, con le medesime qualifiche e funzioni ricoperte nelle unità sanitarie locali di appartenenza.

8. Restano in vigore le disposizioni delle leggi richiamate al comma 1, non sostituite o modificate dalle disposizioni del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione.

9. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

10. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1.

— Si trascrive, nell'ordine, il testo degli articoli 1, 5, 7, 8, 9 e 10 del D.M. n. 293/1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1989), come modificati dal presente articolo nonché dagli articoli 2 e 3 che seguono, per quanto riguarda gli articoli 7 e 8:

«Art. 1. — 1. La verifica di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, ha lo scopo di accertare che i requisiti sanitari e giuridico-economici condizione per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità previste dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, concernente i sordomuti, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, concernente i ciechi civili, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, concernente i mutilati ed invalidi civili e dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, concernente norme in materia di indennità di accompagnamento, riconosciuti in base alle disposizioni legislative all'epoca vigenti, permangono tuttora, qualora ciò sia richiesto per continuare ad avvalersi delle provvidenze accordate.

2. Le verifiche di cui sopra sono disposte secondo un programma annuale in relazione alle risorse di medici e di funzionari disponibili in modo da effettuarne un numero adeguato in proporzione alla consistenza in essere delle pensioni, degli assegni e delle indennità per le grandi ripartizioni geografiche di Italia che saranno individuate dall'amministrazione.

3. Il programma annuale, di cui al comma precedente, è predisposto *dal direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra* e dei servizi vari ed è sottoposto all'approvazione del Ministro del tesoro».

«Art. 5. — 1. *Il direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra* dispone le verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti prescritti nei confronti dei titolari di pensione, di assegno o di indennità e a tal fine incarica ufficiali medici o medici civili convenzionati appartenenti alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile o alla commissione medica superiore per le pensioni di guerra e di invalidità civile, nonché dipendenti funzionari per la verifica dei requisiti giuridico-economici e, ove occorra, per l'espletamento di adempimenti amministrativi di supporto agli accertamenti sanitari».

«Art. 7. — 1. I beneficiari di pensione, di assegno o di indennità convocati a visita a termine del precedente art. 4 sono sottoposti agli accertamenti da parte dei medici incaricati presso le strutture delle commissioni mediche periferiche o della commissione medica superiore o presso quelle del Servizio sanitario nazionale o della sanità militare, come previsto dall'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291. Le strutture del Servizio sanitario nazionale e della sanità militare sono tenute ad effettuare gli accertamenti richiesti, per il tramite del presidente della commissione medica periferica, dai medici incaricati di effettuare le verifiche entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

2. *Il direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra* comunica ai presidenti delle cennate commissioni le opportune indicazioni ai fini del coordinamento e del migliore espletamento degli adempimenti necessari per gli accertamenti sanitari cui devono essere sottoposti i beneficiari suddetti.

3. *La Direzione generale comunica all'interessato la data e il luogo in cui deve essere sottoposto a visita per gli occorrenti accertamenti sanitari mediante raccomandata espresso con avviso di ricevimento da inviarsi trenta giorni prima.* Con la medesima comunicazione si avverte l'interessato che: *a)* ove non si presenti alla visita senza giustificato motivo sarà sospesa la provvidenza di cui è titolare; *b)* ove lo ritenga può farsi assistere nella visita da un suo medico di fiducia; *c)* può consegnare personalmente il certificato di nascita; il certificato di cittadinanza italiana; la dichiarazione di responsabilità, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, circa la propria situazione reddituale con riferimento all'anno precedente quello della visita medica per cui è stato convocato; *d)* la dichiarazione di non essere ricoverato gratuitamente in strutture pubbliche che provvedono alla sua assistenza. L'interessato può chiedere di essere visitato a domicilio qualora si trovi nella obiettiva impossibilità di muoversi, presentando all'uopo domanda alla suddetta Direzione generale con allegato certificato medico attestante tale impossibilità *da trasmettere mediante raccomandata espresso con avviso di ricevimento*».

«Art. 8. — 1. La verifica dei requisiti giuridico-economici è effettuata dai funzionari all'uopo incaricati contemporaneamente agli accertamenti sanitari effettuati dai medici incaricati sulla base della documentazione che i visitandi possono presentare in quella circostanza oppure presso *la Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra* sulla base degli atti risultanti dai fascicoli trasmessi; su richiesta di tale Direzione generale, dalle competenti prefetture, ovvero, secondo le esigenze, nell'uno e nell'altro modo suindicati.

2. Ai fini di detta verifica i funzionari incaricati si avvalgono di ogni altra certificazione, dichiarazione, dati e notizie ritenuti opportuni da richiedersi ai competenti Ministeri o enti o agli stessi titolari di pensioni, di assegni o di indennità per il tramite della cennata Direzione generale. *Tali Ministeri ed enti devono corrispondere alla richiesta di documentazione entro il termine di trenta giorni dalla data della sua ricezione.*

3. Gli interessati devono corrispondere alla richiesta di documentazione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta risultante dal timbro postale. In mancanza di risposta si procederà alla sospensione della provvidenza economica, con le modalità di cui al comma 3 del precedente art. 7».

«Art. 9. — 1. *La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra* esamina le relazioni trasmesse dai medici e dai funzionari incaricati della verifica e in ordine alle proposte contenute nella relazione dei medici concernenti gli accertamenti sanitari provvede ad acquisire il parere della commissione medica superiore per le pensioni di guerra e di invalidità civile.

2. Qualora la proposta contenuta nella relazione di verifica dei medici concluda per la regolarità del riconoscimento delle malattie o delle minorazioni e su di essa vi sia parere favorevole della commissione medica superiore e analogamente concluda la proposta dei funzionari circa i requisiti giuridico-economici, *il direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra* ne prende atto e di ciò viene data comunicazione al beneficiario della provvidenza e alla prefettura competente, nonché ai medici e ai funzionari incaricati della verifica.

3. Ove il parere della commissione medica superiore sia diverso da quello risultante dalla relazione di verifica del medico, il direttore generale dispone ulteriori accertamenti, anche attraverso visita diretta dell'interessato da parte della stessa commissione medica superiore. A conclusione di tali nuovi accertamenti, ove dovesse permanere diversità di giudizi, si procede all'adozione del provvedimento conseguente al parere reso dalla commissione medica superiore.

4. Nel caso in cui la proposta contenuta nella relazione di verifica dei medici concluda per la revoca della provvidenza economica e il parere della commissione medica superiore sia conforme, oppure quando la proposta contenuta nella relazione di verifica del funzionario concluda per la revoca della provvidenza economica, il direttore generale sottopone al Ministro il decreto di revoca della pensione, dell'assegno o dell'indennità e la comunicazione del decreto stesso alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità a termine del comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291. Tale revoca ha effetto dal primo giorno del bimestre di pagamento delle somme dovute per detti benefici successivo alla data del cennato decreto di revoca.

5. Copia del decreto di revoca è notificato all'interessato, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, ed è trasmessa, altresì, con la necessaria urgenza, alla prefettura e alla ragioneria provinciale dello Stato competenti, nonchè all'Istituto nazionale per la previdenza sociale per gli adempimenti di rispettiva competenza».

«Art. 10. 1. *Il direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra* presenta al Ministro, entro il mese di febbraio successivo all'anno di riferimento, una relazione illustrativa delle verifiche effettuate nell'anno precedente, contenente ogni elemento e dato per informare sull'attività svolta, nonchè eventuali proposte ritenute opportune per migliorare l'andamento del servizio».

Nota all'art. 2:

— Per il testo vigente dell'art. 7 del D.M. n. 293/1989 si veda in nota all'art 1.

Nota all'art. 3:

— Per il testo vigente dell'art. 8 del D.M. n. 293/1989 si veda in nota all'art. 1.

92G0190

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 9 gennaio 1992.

Autorizzazione all'ospedale «S. Matteo degli infermi» di Spoleto, dell'unità sanitaria locale n. 8, ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1960.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 6589 del 22 aprile 1991 dell'ospedale «San Matteo degli infermi» di Spoleto appartenente all'unità sanitaria locale n. 8 e — a completamento — la nota D.S. 1535 del 28 settembre 1991;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

L'ospedale «San Matteo degli infermi» di Spoleto - Unità sanitaria locale n. 8, è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1960.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1992

Il Ministro: ANDREOTTI

92A0775

DECRETO 27 gennaio 1992.

Autorizzazione all'unità sanitaria locale Torino VIII di Torino, ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte da vari presidi ospedalieri.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono

state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 05779 del 17 aprile 1991 e — a completamento — la nota n. 11219 del 1° agosto 1991 dell'unità sanitaria locale Torino VIII di Torino relativa alla microfilmatura sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte dai presidi ospedalieri «Molinette», «Dermatologico S. Lazzaro», «Centro rieducazione funzionale» e «S. Vito» di Torino;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'unità sanitaria locale Torino VIII di Torino è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche appartenenti alle seguenti serie archivistiche:

ospedale Molinette - cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1988;

ospedale dermatologico S. Lazzaro - cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1988;

ospedale Centro rieducazione funzionale C.R.F. - cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1988;

ospedale S. Vito - cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1988.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1992

Il Ministro: ANDREOTTI

92A0776

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 febbraio 1992.

Sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1990 relativo alla sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche di cui all'allegato *F* del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 14 giugno 1991 (pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 195/43 del 18 luglio 1991) che modifica la decisione n. 79/542/CEE del Consiglio sull'elenco dei Paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali di specie bovina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

Ritenuto necessario conformarsi alle disposizioni della suddetta decisione;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in Italia di:

animali vivi della specie bovina e suina;

di carni fresche e prodotti a base di carne di solipedi domestici, bovini, ovini, caprini e suini:

di carni fresche di fissipedi selvatici,

è consentita dai Paesi terzi e alle condizioni definite in allegato.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 7 settembre 1990 è abrogato.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 3 febbraio 1992

p. *Il Ministro:* BRUNO

ALLEGATO

PAESI	Carni fresche e prodotti a base di carne				Carni fresche	Animali vivi		Osservazioni	
	Animali domestici				Animali selvatici			Carni fresche	Prodotti a base di carne
	B	OC	S	SP	FP	B	S		
Albania		×	×	×					
Argentina	×	×		×		×	×		(3)
Australia	×	×	×	×	×	×	×		
Austria	×	×	×	×	×	×	×		
Belize	×			×					(3)
Botswana	×	×		×	×			(1) (2)	(3)
Brasile	×	×		×					(3)
Bulgaria	×	×	×	×	×	×	×		
Canada	×	×	×	×	×	×	×		
Cile	×	×		×	×			(1)	(3)
Cina (Repubblica Popolare)			×	×	×			(1)	(3)
Colombia	×			×					(3)
Costa Rica	×			×					(3)
Cuba	×			×					(3)
Cipro	×	×	×	×	×		×		
Cecoslovacchia	×	×	×	×	×	×	×		
El Salvador	×	×		×					(3)
Etiopia									(3)
Finlandia	×	×	×	×	×	×	×		
Groenlandia	×	×		×	×			(1)	(3)
Guatemala	×			×					(3)
Honduras	×			×					(3)
Ungheria	×	×	×	×	×	×	×		
Hong Kong									(3)
Islanda	×	×	×	×	×	×	×		
India									(3)
Israele				×					(3)
Kenya									(3)
Madagascar	×	×		×					(3)
Malta	×		×	×		×	×		(3)
Maurizio									(3)
Messico	×			×					(3)
Marocco				×					(3)
Namibia	×	×		×	×			(1) (2)	(3)
Nuova Zelanda	×	×	×	×	×	×	×		
Norvegia	×	×	×	×	×	×	×		
Nicaragua	×			×					(3)
Panama	×			×					(3)
Paraguay	×	×		×					(3)
Polonia	×	×	×	×	×	×	×		
Romania	×	×	×	×	×	×	×		
Sudafrica	×	×	×	×	×			(1) (2)	(3)
Singapore									(3)
Swaziland	×			×	×			(1) (2)	(3)
Svezia	×	×	×	×	×	×	×		
Svizzera	×	×	×	×	×	×	×		
Thailandia									(3)
Turchia				×					(3)
Tunisia									(3)

PAESI	Carni fresche e prodotti a base di carne				Carni fresche	Animali vivi		Osservazioni	
	Animali domestici				Animali selvatici			Carni fresche	Prodotti a base di carne
	B	O/C	S	S/P	F/P	B	S		
USA	×	×	×	×	×	×	×		
Uruguay	×	×		×					(3)
URSS	×	×	×	×	×	×	×	(1)	(3)
Jugoslavia	×	×	×	×	×	×	×		
Zimbabwe	×								(3)

B = bovini (compreso il bufalo)
O/C = ovini/caprini
S = suini
S/P = solipedi
F/P = fissipedi
× = autorizzato

Osservazioni:

(1) Escluse le carni di suini selvatici.
(2) Escluse le carni non disossate e le frattaglie di fissipedi selvatici.
(3) Nonostante le restrizioni figuranti nell'elenco, è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne sottoposti a un trattamento termico in un contenitore ermeticamente chiuso fino a un valore Fo $\geq$ 3.

92A0759

ORDINANZA 7 febbraio 1992.

Abolizione dell'obbligo della preventiva autorizzazione ministeriale per l'importazione di pollame vivo e di uova da cova in provenienza dai Paesi della Comunità economica europea.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968 recante «Disciplina dell'importazione delle uova da cova, dei pulcini di un giorno e del pollame vivo in genere ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive della specie» e successive modifiche;

Vista l'ordinanza ministeriale 19 maggio 1984 recante «Norme relative al traffico internazionale degli animali domestici, di selvaggina allevata, di uova da cova, di conigli e delle relative carni fresche, refrigerate o congelate»;

Vista l'ordinanza ministeriale 25 gennaio 1986 recante «Modificazioni ed integrazioni dell'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968 relative alla disciplina della importazione delle uova da cova e del pollame vivo in genere, ivi compresi i pulcini di un giorno, di provenienza estera, ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive della specie»;

Considerato che alla data del 1° gennaio 1992 entrerà in vigore la direttiva del Consiglio n. 90/539 del 15 ottobre 1990 relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e uova da cova;

Ordina:

Art. 1.

Il testo dell'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 25 gennaio 1986 citata in premessa è sostituito dal seguente:

«1. Per l'importazione delle uova da cova e del pollame vivo in genere, ivi compresi i pulcini di un giorno, appartenenti alle specie: gallo domestico (genere Gallus), faraona o Numida Meleagris (genere Numida), tacchino o Meleagris Gallopavo (genere Meleagris), anitra domestica (genere Anser), oca domestica (genere Anser), provenienti da qualsiasi Paese terzo, è richiesta la preventiva autorizzazione sanitaria di cui all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968.

2. L'importazione delle uova da cova e del pollame vivo di cui al comma 1 in provenienza dai Paesi appartenenti alla Comunità economica europea è consentita a condizione che il responsabile del servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio abbia preventivamente trasmesso all'ufficio veterinario di confine attraverso il quale gli animali dovranno transitare, una apposita dichiarazione.

Tale dichiarazione dovrà attestare che la ditta importatrice dispone nel luogo di destinazione degli animali di attrezzature idonee ad accogliere il pollame e le uova importate, assicurando nel contempo lo svolgimento di tutti i controlli previsti dalla circolare n. 15 del Ministero sanità del 28 marzo 1985.

Le dichiarazioni rilasciate dal servizio veterinario delle U.S.L. hanno validità di un anno; esse potranno comunque essere revocate in qualsiasi momento qualora venissero a mancare le condizioni sanitarie che ne hanno determinato il rilascio».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1992

Il Ministro: DE LORENZO

92A0777

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 4 novembre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n.73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Visto il decreto rettorale n. 36 dell'11 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1991; riscontrate nello stesso alcune imprecisioni derivanti da inesatta trascrizione delle deliberazioni delle autorità accademiche;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 2, nella parte riguardante l'art. 95 dello statuto, è così modificato:

a) la denominazione della disciplina «genetica generale applicata alle scienze biometriche», inserita nell'elenco riferentesi all'area (n. 1) della metodologia sperimentale applicata agli studi medici, deve intendersi rettificata in «genetica generale applicata alle scienze biomediche»;

b) il numero di ore relativo all'area (n. 8) della patologia sistematica ed integrata medico chirurgica viene rettificato in 875;

c) nell'area (n. 13) di farmacologia e tossicologia nell'elencazionedelle discipline riferite al corso integrato di farmacologia speciale viene inserita la disciplina «chemioterapia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 4 novembre 1991

Il rettore: BONSEMBIANTE

92A0779

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 4 dicembre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questo Istituto universitario (consiglio della facoltà di lettere e filosofia in data 7 giugno 1990, consiglio di amministrazione in data 29 giugno 1990 e senato accademico in data 28 giugno 1990);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 12 settembre 1990 relativamente alla chiamata della prof.ssa Pia Anna Vivarelli;

Nelle more dell'integrazione del senato accademico ai sensi dell'art. 16 della legge n. 168/1989;

Attesa l'urgenza di provvedere al fine di assicurare lo svolgimento dell'attività didattica e scientifica per l'insegnamento di storia dell'arte contemporanea;

Stante comunque il citato parere del senato accademico;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il testo dell'art. 26 relativo al corso di laurea in lettere è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di «storia dell'arte contemporanea».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 4 dicembre 1991

Il rettore: SILVESTRI

92A0778

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 17 febbraio 1992, prot. n. N/306.

Obbligo di classificazione delle carcasse bovine. Regolamento CEE n. 1186/90 e relative modalità di applicazione.

Agli stabilimenti di macellazione muniti di bollo CEE

Alle Associazioni di categoria interessate

Con lettera n. M/993 del 27 marzo 1991 è stato notificato a codesti opifici l'obbligo di attenersi alle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, che estende, a decorrere dal 1° gennaio 1992, il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti a tutti gli stabilimenti di macellazione muniti di bollo CEE.

Le modalità di attuazione della menzionata normativa sono state stabilite con regolamento CEE n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991 modificato da ultimo dal regolamento n. 3087/91 del 22 ottobre 1991.

In attesa dell'emanazione dell'apposito atto legislativo e del relativo regolamento ministeriale di applicazione che disciplinino in maniera organica tutta la materia, si forniscono le indicazioni di massima atte a porre in essere alcune prescrizioni normative previste per la classificazione delle carcasse bovine e per la loro identificazione.

Quest'ultima deve essere effettuata mediante apposizione di un marchio ad inchiostro indelebile e atossico che indichi la categoria, la classe di conformazione e lo stato di ingrassamento del bestiame macellato.

Le classi di conformazione da utilizzare sono quelle indicate all'allegato 1 del regolamento n. 1208/81 integrate dalla classe «S» con il regolamento n. 1026/91.

La marchiatura deve essere apposta:

sui quarti posteriori, a livello del controfiletto, all'altezza della quarta vertebra lombare;

sui quarti anteriori, a livello della punta di petto, a 10-30 cm di distanza dal centro dello sterno.

L'altezza delle lettere e delle cifre deve essere di almeno 2 cm (art. 1, par. 2 del regolamento CEE n. 344/91).

A tale operazione deve provvedere personale qualificato, in possesso di attestato rilasciato dal Comitato nazionale bovini, previo superamento di corsi di abilitazione appositamente indetti.

Sono esentati dall'obbligo della classificazione gli stabilimenti che, nella media annuale, non macellino più di 75 bovini adulti per settimana.

L'esenzione viene altresì applicata per i commercianti al minuto che acquistino animali vivi e li facciano macellare per proprio conto, come anche per gli stabilimenti che provvedano a disossare tutti i bovini macellati.

Ai controlli prescritti dall'art. 3, par. 2, del regolamento CEE n. 344/91 provvede il Ministero dell'agricoltura, sotto la vigilanza del Comitato nazionale bovini, istituito con decreto ministeriale 2 agosto 1984.

Si invitano pertanto gli stabilimenti in indirizzo a voler adottare con sollecitudine tutte le misure necessarie per l'osservanza delle prescrizioni sopra indicate.

Per ogni chiarimento in merito al contenuto della presente circolare la divisione X della Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli di questo Ministero resta a disposizione degli interessati.

Il Ministro: GORIA

92A0780

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Berlino (Repubblica federale di Germania) e determinazione della circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Lipsia nella stessa Repubblica.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Berlino (Repubblica federale di Germania) è modificata come segue: i Laender di Brandemburgo e Mecklemburgo-Pomerania anteriore.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Lipsia (Repubblica federale di Germania) è determinata come segue: i Laender di Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 21 aprile 1992.

Roma, 31 gennaio 1992

p. *Il Ministro*: LENOCI

92A0782

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.16620.10176.49 (50) del 3 ottobre 1991 il manufatto esplosivo denominato «Innesco elettrico» microdetonatore) tipo I DT 160 (corrispondente al tipo D 185 BO) — prodotto nel regno Unito dalla ditta ICI - Nobel Explosives e negli Stati Uniti dalla ditta ICI Aerospace — contenente come carica detonante mg 35 max di miscela Azoturo di Piombo/HMX, è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con la categoria di rischio 1.4.B corrispondente al n. U.N.0225

92A0783

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Estensione ad altri territori della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nella regione Molise.

Con il decreto ministeriale emanato nella data appresso indicata la dichiarazione, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia, è estesa ad altri territori della stessa provincia:

ad integrazione del decreto ministeriale n. 91/559 del 25 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991, la dichiarazione del carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali dei giorni 15 e 16 novembre 1990, è estesa anche al territorio del comuni di Boiano, Busso, Casacalenda, Colledanchise, Guardialfiera, Lupara, Montagano, Salcito, San Biase, San Massimo, San Polo Matese, Torella del Sannio e Trivento della provincia di Campobasso in conseguenza dei danni arrecati alle infrastrutture e alle opere di bonifica.

92A0784

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1992 è autorizzata, in favore di cinquantasette lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtrade, con sede in Roma, posta in liquidazione il 10 agosto 1988 e successivamente dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Roma del 17 luglio 1991, di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento, la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo massimo del trattamento di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, come disciplinato dall'art. 2, comma 10 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, per il periodo 1° gennaio 1992-30 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'indennità di cui trattasi ai lavoratori interessati.

ELENCO DEI DIPENDENTI DELLA S.P.A. ITALTRADE, CON SEDE IN ROMA, POSTA IN LIQUIDAZIONE DAL 10 AGOSTO 1988, SOSPESI DAL LAVORO CON DECORRENZA 1° LUGLIO 1991.

1) Resse Francesco Maria	10- 4-1940
2) Simonelli Mario	24-12-1928
3) Valentinetti Marina	1- 2-1949
4) Carratelli Giacomo	15- 5-1942
5) Russo Cesare	8-12-1936
6) Garozzo Emanuele	4- 3-1946
7) Quintily Roberto	28- 2-1946
8) Bressan Maria Vittoria	16- 6-1941
9) Betocchi Alessandro	5-10-1930
10) Obici Fulvio	25-12-1952
11) Mascolo Monica	29- 5-1956
12) Nesi Pietro	26-12-1928
13) Giannini Franco	8- 7-1949
14) Leoni Stefania	17- 2-1954
15) Chiagano Michele	18- 9-1946
16) Grillo Alberto	3- 4-1947
17) Bezzi Ida	22- 1-1953
18) Cerino Nicola	4-10-1955
19) Guadalupi Silvana	2- 8-1940
20) Ferrari Gianfranco	6- 7-1957
21) Papi Giancarlo	3- 4-1941
22) Pentimalli Lucio	17- 3-1957
23) De Pasquale Francesco	17- 6-1957
24) Gagliardo Daniela	28- 9-1962
25) Arpaia Gabriele	1- 1-1952
26) Mencherini Maria Luisa	2- 6-1959
27) De Paulis Chiara Maria	25- 8-1958
28) Busalacchi Giovanni	15- 1-1941
29) Pastena Lucio	8- 3-1959
30) Falcone Francesco	11- 7-1959
31) Molinari Giovanna	23-11-1948
32) Taglialatela Marcello	29-11-1955
33) Vandrotte Dominique	30- 7-1951
34) Latte Luigi	4- 5-1960

35) Marrocco Maurizio	6-11-1956
36) Armato Antonello	12-12-1961
37) Martone Luigi	23-12-1956
38) Ferrara Mirenzi Pietro	28-12-1961
39) Politi Rosa Maria	5- 5-1959
40) Falconi Guglielma	13-11-1960
41) Pedullà Bruno	3- 2-1961
42) Riciputi Maria Grazia	3- 7-1961
43) Esposito Maria	11- 7-1961
44) Alvarez De Castro Anna Maria	11- 4-1950
45) Avagnano Francesco	26- 9-1957
46) Bonfiglio Marina	11- 7-1959
47) Corfora Antonietta	6-12-1961
48) Fedele Anna	8- 7-1961
49) Bianco Giovanni	30- 6-1963
50) Teti Cecilia	7-10-1959
51) Illuminati Stefano	16- 3-1960
52) Cerratti Giovanni	1- 1-1951
53) Della Gatta Giuseppe	27- 1-1960
54) Lembo Francesco	29- 2-1960
55) Salvatore Viviana	10- 7-1962
56) Penzavecchia Luigi	20- 4-1933
57) Di Meo Stefano	31- 1-1957

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1992 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Indesit componenti elettromeccanici - ICE, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimenti di Gricignano d'Aversa (Caserta) e None (Torino), per il periodo 1° maggio 1991-10 agosto 1991 ai sensi del richiamato art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169.

Con la stessa data è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indesit componenti elettromeccanici - ICE, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimenti di Gricignano d'Aversa (Caserta) e None (Torino), per il periodo dall'11 agosto 1991 al 9 febbraio 1992 ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di cui trattasi ai lavoratori interessati.

Il presente decreto ministeriale sostituisce ed annulla il decreto ministeriale 22 luglio 1991, n. 11720, punto 1.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1992 in favore di complessivi centosessantacinque lavoratori dipendenti dalla Nuova Merisinter, con sede in Arzano (Napoli), occupati presso lo stabilimento di Arzano (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore medie settimanali dal 1° aprile 1991 al 30 giugno 1991 e a 35 ore medie settimanali dal 1° luglio 1991 al 30 marzo 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° aprile 1991 al 31 marzo 1992.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1992 in favore di sessantasette operai dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Bellavista di Rho (Milano), occupati presso lo stabilimento di Rho (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 settembre 1991 al 30 agosto 1992.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dall'unità produttiva operante nell'ambito del cantiere della ex centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), della ditta Filippo Fochi S.p.a., in forza alla data dell'8 febbraio 1988, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 1° aprile 1991-29 settembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

91A0786

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Eros», in Verona

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1992 i poteri conferiti al dott. Gabriele Turra, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Eros», con sede in Verona, sono stati prorogati fino al 28 aprile 1992.

92A0785

Dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica del settore dell'edilizia nell'area di Montalto di Castro

Con decreto 27 gennaio 1992 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica del settore dell'edilizia nell'area di Montalto di Castro (Viterbo) relativa ai cantieri della ex centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, a decorrere dal 1° aprile 1991, limitatamente ai lavoratori già occupati nei cantieri stessi alla data dell'8 febbraio 1988, residenti nel raggio di 60 chilometri di distanza dalla predetta centrale e licenziati successivamente al 31 marzo 1991.

91A0787

MINISTERO DEI TRASPORTI

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Reggio Calabria

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta aggiunte e modifiche agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione delle mappe n. 1 e n. 14 della Sezione Gallina relative alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Reggio Calabria mediante deposito per sessanta giorni consecutivi a decorrere dall'11 febbraio 1992 negli uffici del comune di Reggio Calabria.

Nel termine prescritto di giorni centoventi da quello del deposito delle mappe anzidette negli uffici comunali, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro dei trasporti produrre opposizione alla zona soggetta a limitazione che lo riguarda e al decreto ministeriale (previsto dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione) in data 13 settembre 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 27 settembre 1967.

92A0789

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato «A. Volta» di Venezia-Mestre ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Venezia, prot. n. 2901/91 Sett. I del 7 ottobre 1991, l'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato «A. Volta» di Venezia-Mestre è stato autorizzato ad accettare la donazione consistente in un legato di L. 1.870.000, disposto da un comitato interno alla scuola in memoria prof. Marco Voltolina, destinato ad istituire due borse di studio per alunni più meritevoli.

91A0788

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Approvazione del programma di attività dell'Istituto nazionale di statistica per il triennio 1992-94

Il CIPE, con deliberazione adottata nella seduta del 20 dicembre 1991, ha approvato il programma di attività dell'Istituto nazionale di statistica per il triennio 1992-94, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 settembre 1989, n. 322.

92A0791

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 31 gennaio 1991 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 9 d'interesse relativa al semestre agosto 1991 - gennaio 1992 del prestito obbligazionario 1987/1993, indicizzato 2ª emissione, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 5,90% lordo, pari al 5,531% al netto della ritenuta fiscale del 6,25%:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Fideuram (ex Manusardi) - Banca popolare di Sondrio.

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di novembre e dicembre 1991 è risultato pari al 12,609%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di novembre e dicembre 1990, corretto dal fattore moltiplicativo in uso per i C.C.T. di attuale emissione (1-tn/1-to), è risultato pari all'11,820%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari all'12,214% equivalente al tasso semestrale del 5,93%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,15%, le obbligazioni frutteranno per il semestre febbraio 1992 - luglio 1992, scadenza 31 luglio 1992, cedola n. 10, un interesse lordo del 6,10% pari ad un rendimento del 5,719% al netto della ritenuta fiscale del 6,25%.

92A0793

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 4 3 0 9 2 *

L. 1.200